

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE ED IL
CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI**

Provincia di Perugia

Confindustria Perugia

Confapi Perugia

CNA Perugia

Confartigianato Perugia

Adiconsum Umbria

ADOC Umbria

ACU Umbria

Cittadinanza Attiva Umbria

Movimento Consumatori Umbria

INTRODUZIONE

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, si sono modificate le procedure per il controllo degli impianti termici. La provincia di Perugia si è avvalsa del periodo di transizione previsto dalla stessa normativa ed ha proseguito ad effettuare i controlli con le normative e le procedure esistenti.

Il periodo di transizione attivato sta terminando e nel frattempo è stato studiato e sottoscritto un nuovo regolamento provinciale che indica e definisce le nuove procedure conformemente alla vigente normativa.

Mentre si sta predisponendo la documentazione illustrativa che sarà distribuita a tutte le famiglie e imprese del territorio, si rende necessario elaborare la presente informativa alla quale si potrà fare riferimento per l'applicazione delle nuove procedure

I RIFERIMENTI NORMATIVI

La Legge 10/91, i D.P.R. 412/93 e 551/99, il D. Lgs. 192/05 modificato dal D. Lgs. 311/06 prevedono l'obbligo di effettuare manutenzioni periodiche degli impianti termici ed assegnano ai Comuni (con popolazione superiore a 40.000 abitanti) ed alle Province (per la restante parte del territorio) la responsabilità di effettuare le ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli impianti termici .

Il Responsabile dell' Impianto termico è tenuto a far eseguire da personale abilitato ai sensi della Decreto 37/2008 (ex legge 46/1990), con una frequenza che varia a seconda del tipo di combustibile e della potenza del generatore di calore, le operazioni di controllo e manutenzione ordinaria conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dalla ditta installatrice dell'impianto o del costruttore del generatore, ai sensi della normativa vigente.

La ditta intervenuta per l'esecuzione di tali operazioni ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico, conformemente ai modelli previsti dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i., in relazione alle tipologie ed alla potenza dell'impianto. Tali modelli, redatti normalmente in triplice copia su carta calcante, dopo esser stati sottoscritti, per ricevuta e presa visione, dal responsabile dell'impianto devono essere obbligatoriamente inviati all'Ente Competente da parte della Ditta operatrice.

Già dall'anno 2000 l'Amministrazione Provinciale ha iniziato le verifiche degli impianti termici sul territorio.

L'obiettivo era , e rimane, quello di garantire una maggior tutela e minori oneri verso gli utenti e, nello specifico, di :

- Migliorare i rendimenti degli impianti termici e quindi risparmiare sul combustibile;
- Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera e quindi tutelare l'ambiente;
- Aumentare la sicurezza intrinseca dell'impianto in considerazione che lo stesso utilizza del combustibile liquido o gassoso potenzialmente pericoloso.

Dall' attività ispettiva , tutt'ora in corso, si è potuto riscontrare un netto miglioramento delle condizioni di cui sopra portando in un decennio la percentuale degli impianti non conformi a circa il 7 % rispetto al 70% degli anni 90.

IL PROTOCOLLO DI INTESA

Il protocollo di intesa per l'attuazione di campagne di manutenzione e verifica degli impianti termici sul territorio provinciale ha come obiettivi principali:

1. Verificare che gli impianti termici rispondano ai requisiti di sicurezza e di rendimento di combustione previsti dalle normative vigenti, per contribuire agli obiettivi di risparmio energetico e di contenimento delle emissioni climalteranti anche in linea con quanto previsto dagli accordi di Kyoto;
2. Agevolare i Cittadini nell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge;
3. Dare agli operatori del settore ed ai responsabili degli impianti termici un complesso di regole e garanzie certe e predeterminate.

A questo scopo, l'atto prevede taluni adempimenti rispetto al quadro normativo vigente a carico dei manutentori / installatori, tra cui :

- 1- essere iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per le categorie di installatore e/o manutentore di impianti termici e di possedere regolare partita IVA;
- 2- essere in regola con i pagamenti degli oneri previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- 3- essere in possesso di polizze assicurative di responsabilità civile per danni contro terzi con un massimale non inferiore ad un milione di euro;
- 4- condividere le condizioni previste nel protocollo per quanto riguarda i prezzi massimi consentiti e gli sconti sugli eventuali altri generatori di calore presenti nella stessa unità abitativa ;
- 5- presentare ai propri clienti il preventivo di spesa in particolare per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria.

Ecco, in sintesi, le principali novità del protocollo di intesa che saranno approfondite nei paragrafi che seguono:

- PERIODICITA' DEI CONTROLLI;
- AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
- CONTRIBUTO AMBIENTALE "Bollino ";
- AGEVOLAZIONE PER GLI UTENTI;
- OBBLIGHI DEI MANUTENTORI e INSTALLATORI;
- TARIFFE MASSIME CONSENTITE;
- I CONTROLLI DELL' ENTE COMPETENTE
- LE SANZIONI.

LA PERIODICITA' DEI CONTROLLI

Per tutti gli impianti termici soggetti a controllo, in occasione del primo intervento dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento Provinciale, l'installatore/manutentore dovrà dichiarare usando l'apposito modello (Allegato G- F), da inviare in copia alla Provincia, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione da lui effettuate nell'impianto controllato, seguendo le istruzioni normative quindi compilando i modelli G - F in ogni loro parte e, se necessario indicare le osservazioni, raccomandazioni o prescrizioni così come normativamente specificato non omettendo di indicare, nell'apposito spazio, se tale impianto può o non può funzionare.

La Periodicità dei controlli e verifica del rendimento di combustione prevista dal Regolamento Provinciale, approvato con D.C.P. n. 134 del 16. 11. 2010 e con D.G.P. n. 657 del 27. 12. 2010, è la seguente:

- a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
- b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati ai punti a) e c), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW indipendentemente dalla loro ubicazione e dalla loro anzianità di installazione;
- c) per tutti gli impianti a gas con generatore di calore di tipo C di potenzialità inferiore a 35 Kw, di nuova installazione, la validità del primo controllo sarà quadriennale dalla data di installazione, successivamente la frequenza dei controlli dovrà essere almeno biennale;
- d) nel caso di centrali termiche o di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

AUTOCERTIFICAZIONE GLI IMPIANTI

Il quadro normativo prevede che gli oneri per l'effettuazione del controllo tecnico e documentale, svolto da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti per verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti, che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti e che quanto dichiarato nei modelli G-F sia corrispondente a verità, soprattutto a tutela del cittadino utilizzatore dell'impianto, siano a carico di tutti gli utenti.

In sostanza, l'autocertificazione serve a garantire i controlli a tutela del consumatore, effettuati a campione da parte degli Enti Competenti su impianti autocertificati, e inoltre garantisce che questi siano svolti gratuitamente dai Tecnici Incaricati.

Mentre, in caso di impianti termici sprovvisti di autocertificazione (contributo ambientale o bollino), gli oneri dei controlli saranno a carico dei responsabili dell'impianto (come previsto dalla vigente normativa) nella misura sotto evidenziata:

IMPORTI COMPRENSIVI DI IVA

Tabella n. 1

TIPOLOGIA IMPIANTO TERMICO	Costo della Verifica
Inferiore a 35 kW con obbligo annuale	100 euro
Inferiore a 35 kW con obbligo biennale	100 euro
Compresa tra 35 kW e 116 kW con obbligo annuale	150 euro
Compresa tra 117 kW e 350 kW con obbligo annuale	200 euro
Superiore a 350 kW con obbligo semestrale	300 euro

CONTRIBUTO AMBIENTALE (Bollino Blu)

I costi dell'autocertificazione variano considerando la potenza di ogni generatore di calore, facente parte dell'impianto termico e della frequenza con cui deve essere certificata l'avvenuta manutenzione.

La tabella 2 contiene gli importi per l'autocertificazione degli impianti (Bollino Blu):

IMPORTI COMPRENSIVI DI IVA

Tabella n. 2

TIPOLOGIA IMPIANTO TERMICO	COSTO/ Numero BOLLINI
Inferiore a 35 kW con obbligo annuale	12 euro (1 bollino)
Inferiore a 35 kW con obbligo biennale	12 euro (1 bollino)
Compresa tra 35 kW e 116 kW con obbligo annuale	24 euro (2 bollini)
Compresa tra 117 kW e 350 kW con obbligo annuale	36 euro (3 bollini)
Superiore a 350 kW con obbligo semestrale	48 euro (4 bollini)

AGEVOLAZIONI PER GLI UTENTI

1-Certezza che l'impresa che effettua la manutenzione presso il proprio impianto termico sia abilitata e iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per poter svolgere quelle determinate mansioni e che quindi la certificazione che rilascia sia valida a tutti i fini;

2-Certezza che tale impresa (sentendosi in un certo senso "verificata" dagli ispettori di un Ente Pubblico) operi nell' impianto termico cercando di ottenere dal generatore di calore il massimo rendimento di combustione al fine di:

- a. risparmiare sulla quantità del combustibile utilizzato;
- b. produrre minori emissioni inquinanti in atmosfera per non contribuire all'inquinamento ambientale;
- c. ottenere un accurato controllo sulla sicurezza dell'impianto, ovvero assenza di perdite di combustibile, corretta evacuazione dei prodotti di combustione e presenza delle necessarie aperture di aerazione e ventilazione;

3-Certezza che la propria autocertificazione pervenga correttamente all' Ente Competente viste le sanzioni che la Legge pone a carico delle Imprese inadempienti verso tale invio di Allegati G ed F.

OBBLIGHI PER I MANUTENTORI e/o INSTALLATORI

Effettuare tutte le operazioni previste dalla vigente normativa. Pertanto, in maniera indicativa e non esaustiva, si ritiene necessario definire che cosa si intende per **CONTROLLO PERIODICO** ovvero quali sono gli interventi che il manutentore / installatore deve effettuare conformemente alle previsioni normative vigenti.

CONTROLLO PERIODICO per impianti a combustibile **GASSOSO** :

1-controllo assenza fughe di gas e controllo stato di uso e manutenzione delle componentistiche di tale impianto;

2-controllo efficienza evacuazione fumi e controllo stato di uso e manutenzione delle componentistiche di tale apparato;

3-controllo idoneità del locale di installazione del generatore di calore incluso aperture di aerazione e/o ventilazione;

4-pulizia bruciatore e relativo lato fumi del generatore;

5-effettuazione analisi di combustione per ottimizzare il rendimento e le emissioni inquinanti;

6-verifica sistemi di controllo, blocco e regolazione del generatore;

7-documentazione impianto prevista dalla vigente normativa;

8-compilazione Allegati G o F con applicazione del Bollino (acquistato in triplice copia) sulle tre copie delle quali l'originale da conservare da parte dell'utente, una copia da conservare da parte della Ditta e la terza copia da spedire all' Ente Competente o Ditta Autorizzata;

CONTROLLO PERIODICO per impianti a combustibile **LIQUIDO e SOLIDO**:

- 1-controllo assenza perdite linea di adduzione combustibile e controllo stato di uso e manutenzione delle componentistiche di tale impianto;
- 2-controllo efficienza evacuazione fumi e controllo stato di uso e manutenzione delle componentistiche di tale apparato;
- 3-controllo idoneità del locale di installazione del generatore di calore incluso aperture di aerazione e/o ventilazione;
- 4-pulizia ugello spruzzatore del bruciatore e fascio tubiero del generatore;
- 5-effettuazione analisi di combustione per ottimizzare il rendimento e le emissioni inquinanti;
- 6-verifica sistemi di controllo, blocco e regolazione del generatore;
- 7-documentazione impianto prevista dalla vigente normativa;
- 8-compilazione Allegati G o F con applicazione del Bollino (acquistato in triplice copia) sulle tre copie delle quali l'originale da conservare da parte dell'utente, una copia da conservare da parte della Ditta e la terza copia da spedire all' Ente Competente o Ditta Autorizzata;

TARIFFE MASSIME CONSENTITE

Allo scopo di garantire la massima trasparenza tra gli utenti e le aziende di manutenzione in merito alle tariffe praticate per la manutenzione periodica degli impianti termici, con il protocollo di intesa si concorda un livello massimo di corrispettivi per le prestazioni svolte per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Dalle tariffe di seguito riportate per ciascuna tipologia di impianto, vanno esclusi gli eventuali oneri derivanti da adeguamenti normativi o sostituzioni di pezzi di ricambio (ovvero interventi per manutenzioni straordinarie).

Alla luce delle nuove disposizioni, nella Provincia di Perugia si viene quindi a delineare un quadro così definito:

IMPIANTI INFERIORI A KW 35

Combustibile **GASSOSO**

Ogni controllo periodico (**Biennale**) come sopra definito non potrà superare l'importo massimo di Euro 100,00 IVA ESCLUSA, incluso il contributo ambientale (bollino blu);

Combustibile **LIQUIDO/ SOLIDO**

Ogni controllo periodico (**Annuale**) come sopra definito non potrà superare l'importo massimo di Euro 100,00 IVA ESCLUSA, incluso il contributo ambientale (Bollino Blu);

Nel caso di più generatori di calore nella stessa unità abitativa, per le tariffe da applicare dal secondo in poi, si applicherà uno sconto del 20%

Tutti le altre tipologia di interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere concordati, previa preventivazione, tra le parti interessate.

Qualora l'Installatore o il Costruttore del generatore di calore, nel proprio libretto di uso e manutenzione preveda, oltre al controllo periodico di cui sopra, un controllo annuale del generatore, quest'ultimo dovrà essere sottoposto agli interventi di manutenzione previsti dall' installatore/costruttore stesso.

Gli interventi di manutenzione di cui al punto precedente saranno esenti dall' applicazione del bollino blu e non è prevista la redazione dell' Allegato G da parte dell'installatore/manutentore.

IMPIANTI SUPERIORI A KW 35

Per tutti gli impianti termici superiori a KW 35 si dovrà procedere a trattativa per singolo impianto verificando le effettive necessità e previa preventivazione del costo tenendo conto anche dell'eventuale assunzione di incarico di "terzo responsabile".

I CONTROLLI DELL' ENTE COMPETENTE

La Provincia effettua i controlli documentali e tecnologici necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici tramite tecnici specializzati definiti Verificatori di Impianti Termici.

Il controllo svolto dai Verificatori dell'Ente , non si sostituisce ai controlli tecnici effettuati dai manutentori installatori di impianti termici e comunque non comporta interventi di manutenzione, che sono esclusivamente a carico del responsabile dell'impianto o del terzo responsabile.

Il Verificatore dell' Ente controllerà quanto segue:

- il Libretto di impianto (per gli impianti termici con potenza inferiore a 35 kW) o il Libretto di Centrale (per gli impianti termici con potenza superiore a 35 kW), che dovranno essere aggiornati e completi di eventuali allegati. Dal 01/09/2003 devono essere utilizzati i nuovi libretti previsti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive. In tali libretti devono essere annotate tutte le operazioni e tutti gli interventi effettuati, conformemente alla vigente normativa, sul generatore di calore.
- Dichiarazioni di conformità dell'impianto, complete degli allegati obbligatori, per gli impianti del gas e per gli impianti termici, installati dopo l'entrata in vigore della L. 46/1990 ora DM 37/2008;
- Libretto di centrale rilasciato dall' I.S.P.E.S.L. per impianti termici con potenza superiore a 35 kW, che utilizzano l'acqua come fluido termovettore (esclusi pertanto generatori ad aria calda);
- Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Competente Comando dei Vigili del Fuoco, per impianti termici con potenza superiore a 116 kW.
- Autocertificazioni, cioè il rapporto di controllo tecnico conforme all'Allegato "F" o "G" al D.Lgs. 192/05 e s.m.i. (in caso, rispettivamente, di impianti di potenza

superiore o uguale a 35 kW e di impianti di potenza inferiore a 35 kW) corredati con il corretto numero di bollini applicati .

SANZIONI

Il Responsabile dell'impianto termico che non ottempera alle prescrizioni normative relative alle operazioni di controllo e di manutenzione è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

La ditta incaricata del controllo e manutenzione che non ottempera a quanto prescritto per l'esecuzione delle predette attività di controllo e manutenzione è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Inoltre l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di Commercio, dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura territorialmente competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

DURATA

Il presente protocollo ha validità di anni due dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Letto e sottoscritto da:

Provincia di Perugia

Per le Associazioni delle Imprese prime firmatarie

Confindustria Perugia

Confapi Perugia

CNA Perugia

Confartigianato Perugia

Per le Associazioni Nazionali dei Consumatori ed Utenti ex L. 281/98 prime firmatarie

Adiconsum Umbria

ADOC Umbria

ACU Umbria

Cittadinanza Attiva Umbria

Movimento Consumatori Umbria